

**Legge federale
sulle indennità di perdita di guadagno
in caso di servizio militare, servizio civile
o servizio di protezione civile
(LIPG)**

Modifica del 23 giugno 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999¹,
decreta:

I

La legge federale del 25 settembre 1952² sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile è modificata come segue:

Introduzione di un titolo abbreviato
(Legge sulle indennità di perdita di guadagno)

Ingresso

visti gli articoli 22^{bis} capoverso 6, 34^{ter} capoverso 1 lettera d, 64 e 64^{bis} della Costituzione federale³,

...

Art. 21 cpv. 2

² Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applicano per analogia le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 1946⁴ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernenti i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la responsabilità per danni, l'Ufficio centrale di compensazione e il numero d'assicurato.

¹ FF 2000 205

² RS 834.1

³ Queste disposizioni corrispondono agli articoli 59 capoverso 4, 61 capoverso 4, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

⁴ RS 831.10

Art. 29

Le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946⁵ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernenti il trattamento di dati personali, la consultazione degli atti, l'obbligo del segreto, l'assistenza amministrativa, l'esenzione fiscale, l'assunzione delle spese e le tasse postali, il computo dei termini, nonché il giudicato e l'esecutività si applicano per analogia.

Art. 29a Comunicazione di dati

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati alle autorità incaricate di applicare la legge federale del 12 giugno 1959⁶ sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, conformemente all'articolo 24 di tale legge.

² Per il resto è applicabile per analogia l'articolo 50a della legge federale del 20 dicembre 1946⁷ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore il 1° gennaio 2001.

Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000

Il presidente: Schmid Carlo

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 23 giugno 2000

Il presidente: Seiler

Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 4 luglio 2000⁸

Termine di referendum: 12 ottobre 2000

1840

⁵ RS **831.10**

⁶ RS **661**

⁷ RS **831.10**

⁸ FF **2000** 3184